



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori GARAVAGLIA, BORGHESI, MURELLI, MINASI,  
CANTÙ, BERGESIO, CANTALAMESSA, POTENTI, PUCCIARELLI,  
SPELGATTI, STEFANI e TOSATO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 MAGGIO 2024

Disposizioni in materia di collocamento obbligatorio delle categorie protette

ONOREVOLI SENATORI. – Secondo i dati più recenti (2019) dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, le persone affette da disabilità in Italia, ivi escluse quelle con limitazioni lievi, sono 3.150.000.000, che corrispondono al 5,2 per cento dell'intera popolazione, di cui solo il 32,2 per cento risulta avere un'occupazione.

Il presente disegno di legge si pone in coerenza con i seguenti articoli della Costituzione italiana: l'articolo 3, che sancisce il principio di eguaglianza per cui tutti i cittadini hanno pari dignità sociale; l'articolo 4, il quale sancisce il diritto al lavoro di tutti i cittadini; l'articolo 38, che prevede per gli inabili e i minorati il diritto all'educazione e all'avviamento professionale. Inoltre il presente disegno di legge si pone in coerenza con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 18; con la direttiva 2000/78/CE del Consiglio dell'Unione Europea, del 27 novembre 2000 sulla parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, il cui articolo 5 prevede che il datore di lavoro prenda provvedimenti appropriati per garantire ai disabili di « accedere ad un lavoro, di svolgerlo o di avere una promozione » e con il decreto del Presidente della Repubblica del 12 ottobre 2017, che adotta il secondo programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità.

In base a tali disposizioni, è necessario favorire e facilitare l'accesso e l'integrazione delle persone affette da disabilità al mondo del lavoro, poiché questo porta con sé una fonte di reddito, ma è anche dignità e opportunità.

In Italia la normativa di riferimento che istituisce il diritto al lavoro per le persone disabili è la legge 12 marzo 1999, n. 68, la quale mira a promuovere l'inserimento e l'integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro tramite servizi di collocamento mirato: l'articolo 1 della citata legge individua i soggetti destinatari dell'inserimento lavorativo; l'articolo 3 regola le modalità di calcolo della quota d'obbligo, che stabilisce la misura in cui il datore di lavoro deve garantire l'assunzione dei lavoratori appartenenti a categorie protette; inoltre, al capo III, sono specificate le modalità delle assunzioni obbligatorie.

Ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, tali assunzioni obbligatorie sono ulteriormente regolate: il comma 1 del citato articolo 14 prevede la possibilità di stipulare accordi quadro su base territoriale, con associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro più rappresentative a livello nazionale, con le associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative nonché con i consorzi e con le imprese sociali, al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori disabili. Ciononostante, come previsto dal comma 2 dell'articolo 1 della citata legge, questa disciplina non trova applicazione per le pubbliche amministrazioni e per il loro personale, le cui assunzioni obbligatorie sono invece disciplinate dall'articolo 39 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Dunque, con il presente disegno di legge si intende integrare tali disposizioni, agevolando e favorendo il collocamento obbligatorio delle categorie protette presso le pubbliche amministrazioni, estendendo anche a

queste ultime la possibilità di stipulare convenzioni quadro con cooperative sociali e imprese sociali ai fini della copertura delle quote di riserva ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Inoltre, in coerenza con gli obiettivi di digitalizzazione della pubblica amministrazione rientranti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), si prevede un piano sperimentale per il triennio 2024-2026, che consenta ai comuni con una popolazione fino a 20.000 abitanti di adottare un piano di digitalizzazione degli archivi comunali mediante collocamento mirato di soggetti disabili, anche tramite il conferimento di commesse di lavoro alle cooperative sociali e imprese sociali ai sensi dello stesso articolo 14 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

L'articolo 1 del presente disegno di legge ne definisce le finalità e i principi ispiratori, teso, in coerenza con la finalità di promozione dell'inserimento e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro di cui all'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ad agevolare e rendere più efficace il collocamento obbligatorio e mirato delle persone disabili presso le pub-

bliche amministrazioni, in particolare presso gli enti locali di piccole dimensioni.

L'articolo 2 novella l'articolo 39 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, estendendo la possibilità di stipulare convenzioni quadro anche agli enti locali, al fine di perseguire l'obiettivo della copertura della quota di riserva.

L'articolo 3, in conformità con il Piano nazionale di ripresa e resilienza, prevede un piano sperimentale di digitalizzazione degli archivi comunali per i comuni con una popolazione fino a 20.000 abitanti per il triennio 2024-2026, finalizzato al collocamento mirato dei soggetti con disabilità psichiche favorendone l'inserimento lavorativo. È prevista inoltre l'istituzione di un fondo con dotazione di 10 milioni di euro annui per la realizzazione di tale piano sperimentale, i cui criteri e modalità di reparto delle risorse sono rimandate ad un decreto interministeriale. Al fine di incentivare l'attivazione dei piani comunali di digitalizzazione si prevede altresì la possibilità per le regioni di cofinanziare tali progetti.

Gli articoli 4 e 5 ne disciplinano infine rispettivamente le disposizioni finanziarie e l'entrata in vigore.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

#### *(Principi e finalità)*

1. In attuazione dei principi di cui agli articoli 3 e 4 della Costituzione, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 18, e della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, sulla parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, nonché in coerenza con la finalità di promozione dell'inserimento e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro di cui all'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e con le garanzie di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la presente legge è finalizzata ad agevolare e rendere più efficace il collocamento obbligatorio e mirato delle persone disabili presso le pubbliche amministrazioni, in particolare presso gli enti locali di piccole dimensioni.

### Art. 2.

*(Modifica al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 in materia di collocamento obbligatorio delle categorie protette)*

1. All'articolo 39 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« *1-bis.* In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ai fini della copertura della quota di riserva di cui all'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68,

gli enti locali possono stipulare le convenzioni quadro di cui all'articolo 14 del medesimo decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 ».

### Art. 3.

#### *(Piano sperimentale di digitalizzazione degli archivi comunali)*

1. In coerenza con gli obiettivi di digitalizzazione della pubblica amministrazione rientranti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché al fine di favorire l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità psichiche, con particolare riferimento alle persone con disturbi dello spettro autistico, in via sperimentale. per il triennio 2024-2026, i comuni con popolazione sino a 20.000 abitanti possono adottare un piano di digitalizzazione degli archivi comunali mediante collocamento mirato dei predetti soggetti, anche mediante conferimento di commesse di lavoro alle cooperative sociali e imprese sociali ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

2. Per le finalità di cui al comma 1, presso lo stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per le disabilità, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro della pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di riparto delle risorse di cui al comma 2.

4. Le regioni, al fine di incentivare l'attivazione dei piani comunali di digitalizza-

zione degli archivi di cui al presente articolo, possono cofinanziare i predetti piani mediante integrazione delle risorse di cui al comma 2, attraverso l'utilizzo della quota ad esse assegnata e non impegnata del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità di cui all'articolo 1, comma 210, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

Art. 4.

*(Disposizioni finanziarie)*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 5.

*(Entrata in vigore)*

1. Le disposizioni di cui alla presente legge entrano in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.



€ 1,00